



Sara Brugnoni
NOTAIO

Repertorio n. 3707

Raccolta n. 2546

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di dicembre
(7 dicembre 2022)

in Gubbio, nel mio studio alla Via Don Giuseppe Diana n.23 alle
ore dodici e quindici minuti.

Innanzitutto a me **dott.ssa Sara Brugnoni**, Notaio iscritto al Ruolo
del Distretto Notarile di Perugia, residente in Gubbio, con
studio alla Via Don Giuseppe Diana n.23,

è presente:

- **BIANCHI Francesco**, nato a Gubbio (PG) il 13 febbraio 1968,
residente in Gubbio (PG) alla Via Cairoli n. 22, codice fiscale
BNC FNC 68B13 E256B.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità
personale io Notaio sono certo, premette:

- che è corrente, con sede in Gubbio presso il Palazzo Fonti
alla Via Savelli della Porta n. 38, l'Associazione non
riconosciuta denominata **"SBANDIERATORI DI GUBBIO"** codice
fiscale **95004940540**, Partita Iva 02339290542, di cui lo stesso
comparente è socio, costituita con atto autenticato nelle firme
dal Notaio Francesco Panni di Gubbio in data 31 ottobre 1998
rep.n. 30.736/4.999, registrato a Gualdo Tadino il 20 novembre
1998 al n. 490 e modificato con verbale a mio rogito in data 22
marzo 2019 Rep.1215/830 registrato a Perugia in data 26 marzo
2019 al n. 6825 serie 1T;

- che il comparente mi richiede di far constare con il presente
atto quanto sarà discusso e deliberato dall'assemblea della
predetta associazione, convocata in seconda convocazione in
questo giorno, luogo ed ora, con il seguente ordine del giorno:
1) Adeguamento dello Statuto Sociale; 2) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di
quanto segue. Ai sensi del vigente Statuto dell'associazione
assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime
degli intervenuti, il comparente il quale constata, dichiara e
dá atto:

- che l'assemblea è stata convocata nei termini e secondo le
modalità prescritte dal vigente Statuto e si trova ora qui
riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta la
prima;

- che risultano partecipanti alla presente assemblea i **Soci
aventi diritto di voto**, indicati nel foglio delle presenze che
si allega sotto la lettera **"A"** previa dispensa dalla lettura;

- che sono presenti, per il Consiglio:

il Presidente nella persona di sé medesimo, Francesco Bianchi e
il Consigliere Matteo Menichetti, assenti giustificati il
Vicepresidente Paolo Menichetti e i Consiglieri Stefano
Marinelli Andreoli, Lorenzo Ercoli, Daniele Gnagni, Matteo
Fumanti.

Il Presidente pertanto, verificata l'identità e la

Registrato a PERUGIA
in data 16/12/2022
al n. 29094
serie 1T
euro esente

legittimazione dei presenti, sulla base di quanto sopra esposto

DICHIARA

validamente costituita l'Assemblea ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente rileva che ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS è stato richiesto da parte dei medesimi uffici deputati alla gestione del Registro della Regione Umbria l'adeguamento dell'Art. 7 dello Statuto in tema di diritto di voto ai soci minorenni, considerato che il relativo esercizio deve ritenersi attribuito ex lege, per detti soci minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Proseguendo la trattazione il Presidente dichiara inoltre che i medesimi uffici richiedono altresì di meglio indicare i Libri, all'art. 26 dello Statuto, tenuti dall'Ente ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore. Si dà quindi lettura degli articoli citati. Dopo ampia ed esauriente discussione, il Presidente proclama il risultato della votazione: **all'unanimità** con voto espresso per alzata di mano, accertato dal Presidente, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea

DELIBERA

- di **modificare** gli artt. 7 e 26 dello Statuto approvando il seguente nuovo testo:

"ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, inclusi i soci minorenni per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.";

"ART. 26) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'ASSOCIAZIONE tiene il Libro degli associati, il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tenuti dal Segretario, i Libri delle adunanze e delle deliberazioni degli altri Organi associativi, tenuti a cura degli stessi organi. I libri dell'ASSOCIAZIONE sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.".

Lo **Statuto sociale** nella sua redazione aggiornata, consegnatomi dal Presidente, si allega previa lettura da me Notaio datane in

assemblea al comparente, al presente atto sotto la lettera "B"; Null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea alle ore dodici e cinquantacinque minuti.

Le spese del presente, relative e consequenziali, sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, in parte scritto di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, su due fogli per quattro pagine e parte della quinta sin qui, del quale ho dato lettura alla parte che l'approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici.

F.to Francesco BIANCHI

F.to Sara BRUGNONI Notaio (segue impronta sigillo)

VERBALE DI ASSEMBLEA del 7 Dicembre 2022

dell'Associazione "SBANDIERATORI DI GUBBIO" codice fiscale
95004940540, Partita Iva 02339290542, costituita con atto
autenticato nelle firme dal Notaio Francesco Panni di Gubbio in
data 31 ottobre 1998 rep.n. 30.736/4.999, registrato a Gualdo
Tadino il 20 novembre 1998 al n. 490;

Soci presenti:

BIANCHI Francesco

PANNACCI Massimo

ALUNNO Stefano

MENICHETTI Matteo

MORELLI Luca

GAMBINI Fabrizio

Francesco Panni

[Signature]



**STATUTO "SBANDIERATORI DI GUBBIO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - APS"**

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) A norma dell'art.12 e seguenti del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un'Associazione denominata "**SBANDIERATORI DI GUBBIO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE - In sigla SBANDIERATORI DI GUBBIO APS**".

L'Associazione è aperta a tutti coloro che si riconoscono nella tradizione dell'arte della bandiera e condividono gli scopi e i sentimenti che da sempre animano gli associati.

La matrice storico tradizionale e socio culturale originaria dell'Associazione, in quanto continuazione del Gruppo Sbandieratori della Società Balestrieri di Gubbio ricostituito il 25 maggio 1969 per volontà della Società Balestrieri e del Prof. Giuseppe Sebastiani, è da riconoscersi proprio nella Società Balestrieri di Gubbio, con cui l'Associazione, nel rispetto delle reciproca autonomia, intrattiene rapporti improntati alla più cordiale e fattiva collaborazione, volti a rafforzare e dare voce ad un'identità cittadina storicamente definita.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale a Gubbio, Palazzo Fonti via Savelli della Porta n.38 ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'associazione si ispira a principi di solidarietà e non violenza.

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura è democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'ordinamento interno è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

ART. 4) L'associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto 1 del medesimo decreto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e



diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'Associazione potrà svolgere ai sensi e secondo le previsioni dell'art. 6 del decreto n. 117/2017 attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dei decreti legge inerenti.

Per il raggiungimento delle finalità l'associazione opererà al fine perpetuare attraverso i tempi il secolare gioco della bandiera in tutte le sue espressioni folkloristiche, culturali, tradizionali e sportive, per:

a) Promuovere la ricerca, la pubblicazione di documenti riguardanti la storia dell'arte della bandiera;

b) Curare e sviluppare, a livello nazionale ed internazionale, relazioni con tutte quelle Associazioni che praticano l'arte della bandiera e del folklore in genere;

c) Prendere iniziative atte a rendere sempre più valide le proprie manifestazioni e collaborare con tutti gli Enti ed Associazioni cittadine alla realizzazione delle manifestazioni loro affidate;

d) Istituire un archivio di testimonianze sulle attività dell'Associazione Sbandieratori di Gubbio APS;

e) Appoggiare concretamente tutte le iniziative volte alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del territorio;

f) Organizzare programmi di educazione complessiva dei giovani attraverso la bandiera ed altre iniziative opportune come corsi di introduzione, di perfezionamento e di formazione professionale su temi inerenti il folklore, l'arte, la storia, le tradizioni e l'attività sportiva;

g) Organizzare Incontri, dibattiti, seminari, convegni, congressi su temi storici, culturali e folkloristici;

h) Elaborare Documenti fotografici, video e cinematografici con contenuti folkloristici;

i) La pubblicizzazione, anche attraverso stampa periodica edita dalla stessa Associazione o canali social, delle manifestazioni, dei loro contenuti e dei risultati raggiunti;

j) Manifestazioni regionali, nazionali ed internazionali;

k) Organizzare in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Gubbio il Premio Bandiera, iniziativa istituita sin dal 1986 e organizzata dagli Sbandieratori di Gubbio con la finalità di dare un riconoscimento a personaggi famosi della cultura a vario titolo, dell'arte, della scienza, che in qualche modo avessero promosso nel mondo l'immagine e la storia di Gubbio. Il Premio vuole esprimere in maniera concreta e visibile, lo slancio e la passione con cui il Gruppo Sbandieratori si impegna in modo totalmente volontario nella promozione della cultura e dell'arte, perpetuando il secolare gioco della bandiera in tutte le iniziative folkloristiche, tradizionali e sportive. Il premio e le personalità premiate rappresentano, dunque, un modo di vivere al servizio della comunità.

l) Ogni altra azione volta alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale dell'Umbria.

SOCI

ART. 5) L'associazione è aperta a chiunque (persona fisica , con esclusione delle persone giuridiche) che ne condivida gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale. L'associazione non può essere composta da un numero inferiore

a sette persone fisiche. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 36 del citato D.Lgs. n 117/2017 e successive modifiche e integrazioni

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse

allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione. Tutti gli associati regolarmente iscritti, inclusi i soci minorenni per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale degli stessi, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9) I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello



Francesco

Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa annuale. Apposito regolamento interno (adottato in conformità al presente statuto) potrà disciplinare criteri, limiti, condizioni dell'espulsione per morosità da parte del Consiglio Direttivo,
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- Ø L'Assemblea dei Soci;
- Ø Il Consiglio Direttivo;
- Ø Il Presidente - Il Presidente Onorario
- Ø Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi.
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni

altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

h. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione

i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, sms) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo

ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri tre associati.

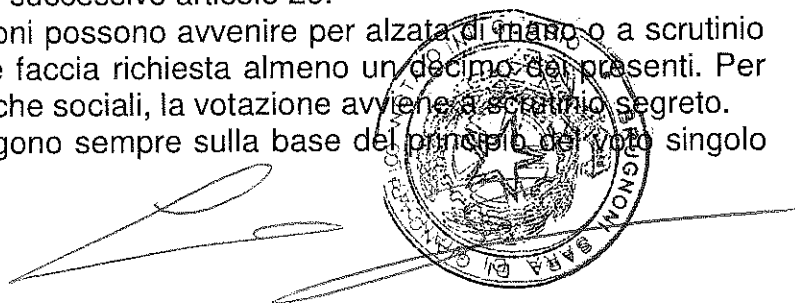
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 3 / 4 (tre quarti) degli associati.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo

Francesco Proietti



di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 11 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

Nel caso in cui, qualora la modalità di elezione fosse quella della votazione, nell'eventualità di parità di voti il consigliere eletto sarà quello che ha partecipato al numero maggiore di manifestazioni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

1. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Presidente Onorario ed i Presidenti Emeriti non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri, possono partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- i. Nomina i soci onorari;
- j. Nomina i Presidenti Emeriti individuati tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente per almeno tre mandati anche non consecutivi.

ART. 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei rispettivi componenti. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di voti dei

presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo, in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22) L'Organo di Controllo, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento Interno; controlla l'amministrazione dell'Associazione - accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

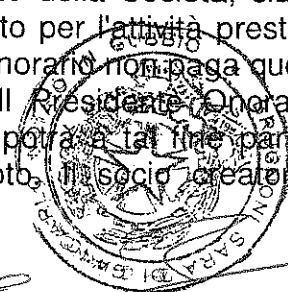
L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

Art. 23) - Il Presidente Onorario dell'Associazione, eletto dall'Assemblea per le doti possedute e i meriti acquisiti viene nominato tra coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente della Società, sia stato socio fondatore e si sia particolarmente distinto per l'attività prestata a favore dell'Associazione stessa. Il Presidente onorario non paga quote e rimane in carica fino a revoca o dimissioni. Il Presidente Onorario acquista anche la qualifica di Socio Creatore e potrà a tal fine partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto. Il socio creatore gode dei

Valerio Fard



medesimi diritti ed è soggetto agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci, ma non è tenuto al pagamento della quota sociale.

Il Presidente Onorario può presenziare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto, e assumere impegni su mandato degli stessi organi.

Il Presidente Onorario promuove i rapporti con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali che direttamente o indirettamente si occupano di attività analoghe a quelle dell'Associazione.

Il Presidente Onorario rappresenta l'associazione nelle manifestazioni concordate con il Consiglio direttivo.

In ogni azione e comportamento, il Presidente Onorario dovrà tenere conto degli interessi primari dell'associazione con riferimento allo Statuto.

Il Prof. Giuseppe Sebastiani "Fefè" ricopre il ruolo di Presidente Onorario.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte fondi.

Art. 25) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il Libro degli associati, il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tenuti dal Segretario, i Libri delle adunanze e delle deliberazioni degli altri Organi associativi, tenuti a cura degli stessi organi. I libri dell'Associazione sono

consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 27) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 28) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 30) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

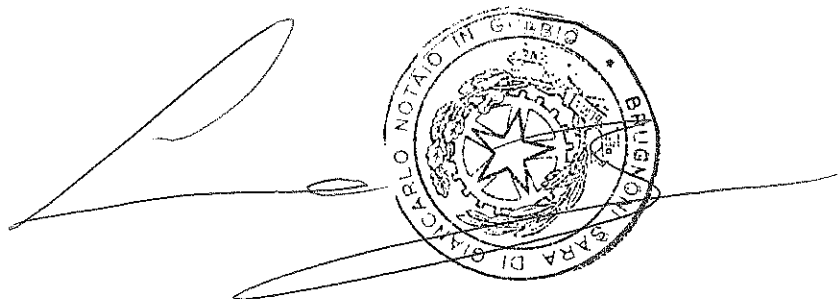
Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) I costumi e i relativi accessori (bandiere, chiarine, tamburi, rullanti, vessilli) unitamente a tutti i beni e strumenti utilizzati per manifestazioni e cortei storici entrano a far parte del patrimonio sociale, così come altri oggetti privati ceduti espressamente all'Associazione, la quale sarà unica proprietaria.

ART. 32) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Francesco



Io sottoscritta dr.ssa Sara BRUGNONI, notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Perugia, residente in Gubbio con lo studio in Via Don Giuseppe Diana n. 23, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Gubbio (PG), 20 dicembre 2022